

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 4 novembre 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista  
Dott. Marcello Ruggieri  
Dottore Commercialista

***Circolare n. 36 del 2020***

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza

***Premessa***

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino Cacciavillani  
FORO DI PADOVA

Con la risoluzione 69/E/2020 l'Agazia delle Entrate, su indicazioni del Ministero delle Finanza, chiarisce che **le spese di ricarica dei telefoni mobili fatturate ai soggetti passivi, con distinta indicazione dell'imposta, direttamente dagli operatori telefonici, sono con IVA detraibile** e di fatto smentisce l'indicazione fornita nel passato da Direzioni Regionali della stessa Agenzia, allo scopo interpellate e avallata dalla dottrina pressoché unanime.

***Il regime monofase nella vendita di traffico telefonico***

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi


Come noto, nella vendita di traffico telefonico mediante schede ricaricabili e mezzi simili, è applicabile il c.d. regime monofase, con la conseguenza che l'eventuale fattura emessa non deve comunque indicare l'IVA separatamente dal corrispettivo. Il regime monofase è quello che può trovare applicazione quando è già conosciuto il prezzo al pubblico di un bene (ad esempio un prodotto editoriale con impresso il prezzo in copertina), e permette che il pagamento dell'IVA su tale prodotto sia effettuato dal soggetto produttore del bene, rendendo irrilevanti ai fini IVA tutti i passaggi successivi.

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)

In particolare la lett. d) del co. 1 del citato art. 74 prevede, con riferimento ai servizi di telecomunicazione, che l'imposta è dovuta *“per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del*



*prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico...*”

In merito alle modalità di fatturazione delle operazioni in esame, l’art. 4, D.M. n. 366/2000 dispone che per le stesse *“l’imposta non deve essere comunque indicata, nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza direttamente nei confronti di imprese ed esercenti arti e professioni, utilizzatori del servizio; in tal caso la fattura deve essere emessa dal titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta”*.

L’emissione della fattura con IVA distinta ha posto la questione circa la possibilità di detrarre la stessa ancorché i relativi servizi siano soggetti al regime monofase.

Con la Risoluzione 22.10.2020 n. 69/E l’Agenzia ha risolto la predetta questione confermando la possibilità di detrarre l’IVA relativa alle fatture emesse dai gestori telefonici per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti passivi quali utilizzatori finali.


### ***Detrazione iva ricariche telefoniche***

Con riferimento ai servizi di telefonia mobile va innanzitutto considerato che:

- la relativa IVA è detraibile in base al principio generale di inerenza;
- in caso di “uso promiscuo” del telefono cellulare, in mancanza di un’esplicita previsione normativa si deve operare, ai sensi dell’art. 19, co. 4, D.P.R. n. 633/72, una valutazione (caso per caso) per determinare la percentuale di inerenza e di conseguenza di detraibilità dell’imposta.

Va evidenziato che l’applicazione di una percentuale di detrazione superiore al 50% richiede al soggetto di compilare lo specifico rigo presente nella dichiarazione IVA annuale (rigo VA5, mod. IVA 2020).

Nell’ambito della citata Risoluzione n. 69/E l’Agenzia ha affrontato il caso di una società (Alfa) che ha sottoscritto un contratto con un operatore telefonico



(Beta) per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile da destinare ai propri dipendenti assumendo la veste di utilizzatore finale del servizio.

Dopo aver richiamato le disposizioni di cui alla lett. d) dell'art. 74, la stessa Agenzia evidenzia che l'esposizione dell'IVA in fattura è prevista soltanto nel caso in cui la fatturazione avviene nei confronti dell'utilizzatore finale soggetto passivo senza che siano attivati i vari passaggi della catena distributiva che costituiscono il presupposto per operare la deroga.

Nel caso di specie quindi, pur restando l'operazione compresa nell'ambito applicativo del regime monofase, è applicabile il meccanismo della rivalsa / detrazione dell'IVA. In caso contrario verrebbe meno il principio di neutralità dell'IVA sancito dalla Direttiva n. 2006/112/CE che consente ad un soggetto passivo di essere sgravato dall'onere dell'imposta dovuta / pagata nell'esercizio dell'attività.

Alla luce di quanto sopra l'Agenzia conclude che, poiché la società (Alfa) è identificata come l'utilizzatore finale del servizio, la stessa ha diritto a detrarre l'IVA separatamente esposta in fattura ex art. 19, DPR n. 633/72.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

*Balin & Associati*